



**COMUNE DI SANZENO**

**REGOLAMENTO  
PER L'UTILIZZO DI PRODOTTI FITOSANITARI**

Approvato con deliberazione consiliare n. 13/2019 di data 24.06.2019

## **Norme di comportamento per l'utilizzo di prodotti fitosanitari**

### **Articolo 1**

#### **- Oggetto -**

1. Il presente regolamento introduce le misure relative all'utilizzo dei prodotti fitosanitari sul territorio comunale, nel rispetto della normativa europea, nazionale e provinciale.
2. Si adotta il regolamento provinciale denominato: “Regolamento d'esecuzione dell'articolo 24 comma 1 della LP 30 dicembre 2015 n.21 in materia di misure relative all'utilizzo dei fitosanitari sul territorio provinciale”, come da DGP n.228 del 10 febbraio 2017 e successive modificazioni.

### **Articolo 2**

#### **- Restrizioni -**

1. Al fine di contenere i rischi connessi agli effetti negativi legati alla deriva dei prodotti fitosanitari e di tutti i trattamenti sulle colture con le macchine irroratrici, è fatto obbligo a chiunque di effettuare i trattamenti rispettando le seguenti restrizioni:
  - a) in prossimità di edifici scolastici, scuole per l'infanzia, asili nido, centri diurni, ospedali, case di riposo, residenze protette e altri edifici ad uso pubblico, **per una fascia di sicurezza di 30 m: orario ridotto dalle 21:00 alle 6:00;**
  - b) in prossimità di edifici scolastici, scuole per l'infanzia, asili nido, centri diurni, ospedali, case di riposo, residenze protette e altri edifici ad uso pubblico, **per una fascia di sicurezza compresa tra i 30 ed i 50 m: orario ridotto dalle 18:00 alle 7:00, salvo eventuali trattamenti effettuati con lancia a mano;**
  - c) in prossimità di **parchi pubblici (parchi gioco o similari)** **per una fascia di sicurezza di 30 m:** nei periodi estivi (dal 21/06 al 21/09), orario ridotto dalle 24:00 alle 7:00;
  - d) in prossimità dei luoghi sensibili **per una fascia di sicurezza di 30 m**, come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera b) del “Regolamento d'esecuzione” (luoghi sensibili: edifici private relative pertinenze): **orario ridotto dalle 5.00 alle 9.00 e dalle 19.00 alle 23.00.**

### **Articolo 3**

**- Divieti -**

1. Nei mesi di luglio ed agosto è fatto divieto su tutto il territorio comunale di effettuare trattamenti nella giornata di domenica, fatta salva eventuale deroga ai sensi del successivo art. 4 del presente regolamento.

**Articolo 4**

**- Deroghe -**

1. L'obbligo del rispetto degli orari e delle giornate di cui agli articoli precedenti viene meno, in particolari condizioni meteorologiche, che possono creare gravi danni alle piantagioni. Tali situazioni sono segnalate dal personale del Centro Trasferimento Tecnologico FEM - Istituto agrario di San Michele all'Adige.